

Statuto

del Comune di Beregazzo con Figliaro (CO)

- Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11.10.1991 con deliberazione n. 23
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.1994
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.04.2002

**STATUTO DEL COMUNE DI
BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO)**

INDICE

**Titolo 1
PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art 1 - Definizione

1. Il Comune di Beregazzo con Figliaro è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto. Esercita funzioni proprie e attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art 2 - Finalità

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi di solidarietà, uguaglianza e pari dignità fra tutti i cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti, per la promozione di un autentico progresso civile e culturale, per il pieno sviluppo della persona umana, dal concepimento alla fine della vita, con particolare attenzione ai minori, disabili ed anziani.
2. Nello svolgimento della propria attività il Comune tutela i valori storici, artistici e delle tradizioni locali, la difesa della salute, adotta le misure necessarie per la conservazione e la protezione dell'ambiente.
3. Il Comune riconosce i diritti della famiglia come società naturale, attribuendo rilevante importanza ad essa. La stessa deve quindi godere particolare attenzione nell'assegnazione prioritaria e nell'utilizzo delle risorse, anche economiche, per l'adempimento dei compiti relativi.
4. Il raggiungimento dei suddetti fini sarà perseguito assumendo nell'attività amministrativa il metodo della programmazione e della trasparenza, promuovendo rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali.

Art 3 - Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art 4 - Sede

1. La sede del Comune è sita in Corso Roma n. 35.
Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

Art 5 - Albo Pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo II **ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)**

Capo 1 **Consiglio Comunale**

Art 6 - Elezione - Composizione

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Art 7 - Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

Art 8 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Consiglieri hanno potere di iniziativa, anche sotto forma di emendamento, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e potere di interrogazione e di mozione.
2. L'esercizio del potere di iniziativa dei Consiglieri non può pregiudicare la necessità di previa istruttoria con i prescritti pareri tecnici, contabili e di legittimità.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti o controllati tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato.
4. L'esercizio di tali diritti è disciplinato da apposito regolamento.
5. I Consiglieri hanno l'obbligo di segreto nei casi specificamente stabiliti.
6. I Consiglieri devono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
- 6 bis. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo formulato prima della seduta ovvero per iscritto entro 30 giorni successivi dalla seduta, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.
A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte dei Consiglieri interessati ovvero della mancata giustificazione scritta, provvede con comunicazione scritta a rendere noto l'avvio del procedimento amministrativo.
I consiglieri comunali hanno facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato dalla comunicazione scritta.
Scaduto tale termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenendo conto delle cause giustificative presentate dai Consiglieri comunali interessati.
7. Ciascun Consigliere deve eleggere un domicilio nel territorio comunale.
8. I Consiglieri devono presentare annualmente una dichiarazione della propria situazione patrimoniale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente ed il procedimento non si sia concluso con un accertamento di responsabilità da parte di essi.

Art 9 - Cessazione dalla carica

1. I Consiglieri cessano anticipatamente dalla carica per dimissioni, decadenza e morte.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga ma allo scioglimento del Consiglio in caso di cessazione dalla carica di Consigliere per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
3. I Consiglieri decadono quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
4. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. Nel caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggiore numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 5.

Art 10 - Competenze del Consiglio Comunale - Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio Comunale, apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il regolamento interno di cui al precedente comma 2 dovrà in ogni caso disciplinare:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) la convocazione del Consiglio Comunale;
 - c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - d) la presentazione di interrogazioni e mozioni;
 - e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.
4. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 3, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio.

Art 11 – Convocazioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio viene convocato dal Sindaco:
 - a) per gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti, dallo statuto e dai regolamenti comunali e per l'attuazione degli indirizzi programmatici;
 - b) su richiesta di almeno tre dei consiglieri in carica; in tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
2. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto sul quale devono essere riportati gli argomenti da trattare in Consiglio.
3. L'Avviso di convocazione con allegato l'Ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato ai Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; nel computo, si tiene conto del giorno dell'avviso.
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza.
4. L'avviso scritto può prevedere una seconda convocazione da tenersi nei termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. La documentazione relativa a ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno con lo schema di deliberazione proposto deve essere a disposizione dei consiglieri almeno dodici ore prima in caso di convocazione d'urgenza, almeno tre giorni prima della riunione in altri casi.

Art.11 bis – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e il Consiglio Comunale viene sciolto anticipatamente. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle nuove elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art 12 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

2. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del presente Statuto. Apposita Commissione consultiva elaborerà i regolamenti ed esaminerà le varie proposte pervenute.
3. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera di conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Al fine di una loro effettiva conoscenza i regolamenti devono essere adeguatamente pubblicizzati. Gli stessi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
5. I Regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 4.

Art 13 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti e può istituire Commissioni Speciali.
2. Le Commissioni di cui al comma precedente sono competenti a fornire pareri obbligatori ma non vincolanti.
3. Il regolamento disciplina il loro numero, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo comunque la presenza di un rappresentante dei Gruppi Consiliari.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Capo II Giunta comunale

Art 14 - Natura e funzioni

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed esercita le funzioni che le sono attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art 15 - Nomina e decadenza

1. Le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della Giunta, al numero massimo degli assessori, alla loro revoca nonché quelle che riguardano le cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica sono stabilite dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
4. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli assessori, e contestualmente procedere alla nomina del nuovo o dei nuovi assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art 16 - Composizione e Presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro Assessori.
2. In caso di nomina di più di due assessori, uno può essere eventualmente scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché:
 - a) In possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;
 - b) Tale scelta sia stata prevista nel programma amministrativo del candidato alla carica di Sindaco di cui all'art. 3 comma 5 della legge 25 marzo 1993 n. 81.

Art 17 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Gli assessori cessano singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, revoca e morte.
2. Le dimissioni da componente la carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al primo Consiglio Comunale; esse sono efficaci dal momento della loro presentazione.
3. I singoli assessori decadono dalla carica al verificarsi dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla legge.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori provvede il Sindaco, e ne dà comunicazione al primo Consiglio Comunale.

Art 18 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce gli oggetti da trattare, di propria iniziativa o su proposta dei singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la responsabilità collegiale di decisione della stessa.
3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà arrotondata all'unità superiore, del numero dei componenti della stessa e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Per l'esame preliminare di particolare argomenti la Giunta può richiedere la partecipazione di Consiglieri Comunali, o di persone che abbiano specifica competenza o conoscenza della materia.

Art 19 - Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, dei Responsabili del Servizio e del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art 19 bis - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo III Il Sindaco

Art 20 - Natura e funzioni

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 267/2000.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento Comunale.

Art. 20 bis - Linee programmatiche.

Nella seconda seduta successiva alle elezioni, da effettuarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla prima, il Sindaco - sentita la Giunta - presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e agli indirizzi da assumere nel corso del mandato.

Art 21 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativo del Comune;
 - b) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - c) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori e ne informa il Consiglio Comunale;
 - d) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) ha facoltà di delega;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
 - h) adotta ordinanze ordinarie;

- i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie se responsabile del servizio;
- l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna alla competenza del Comune;
- m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica su proposta della Giunta Comunale;
- n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta;
- o) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- p) stipula, in rappresentanza dell'Ente se Responsabile del Servizio, i contratti già conclusi.
- q) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, degli pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- r) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- s) rappresenta il Comune in giudizio.

Art 22 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art 23 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) convoca e presiede la riunione dei capigruppo;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni;
- f) ha possibilità di delegare agli Assessori, al Segretario Comunale la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate.

Titolo III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo 1 **Segretario Comunale**

Art 24 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli Uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art 25 - Attribuzioni Gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
 - d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali sia stata attribuita competenza;
 - f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
 - g) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto con conseguente relazione al Sindaco e alla Giunta;
 - h) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
 - i) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;
 - l) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente.

Art 26 - Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art 27 - Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e, sentito il Sindaco, adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art 28 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta. Può partecipare, se richiesto dal Sindaco, alle riunioni delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Capo II Uffici

Art 29 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivi e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolte da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art 30 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art 31 – Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art 32 - Collaborazioni esterne

1. La Giunta, con deliberazione motivata e con convenzione a termine, limitatamente per la durata del suo mandato, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

Titolo IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art 33 - Forme di gestione

1. I procedimenti di individuazione delle forme di gestione più adeguate dei servizi pubblici locali debbono fondarsi su validi criteri di analisi e, comunque, sulla valutazione dei livelli di efficienza, efficacia, economicità e qualità perseguibili a minor costo nelle diverse alternative.

Art 34 - Aziende speciali

1. Il Consiglio delibera la costituzione di aziende speciali, che sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, a cui compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. La nomina degli amministratori dell'azienda speciale avviene sulla base di una dichiarazione programmatica del candidato alla carica di presidente, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

5. La lista dei candidati alle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione è sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e l'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Quando si abbia motivo di ritenere che gli amministratori dell'azienda speciale non rispettino gli indirizzi del Consiglio Comunale o non ottemperino a norme di leggi o di regolamenti ovvero pregiudichino gli interessi dell'azienda o del Comune, un terzo dei consiglieri assegnati al Comune può presentare al Sindaco proposte motivate di convocazione del Consiglio Comunale per la loro revoca.

7. Su motivata proposta del presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Comunale può revocare i singoli amministratori.

8. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva.

9. Per la revoca e la sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende speciali si applicano le norme previste dalla legge e dallo statuto per la Giunta ed i suoi singoli componenti.

Art 35 - Società a partecipazione comunale

1. Ai fini della partecipazione del Comune in società per azioni, l'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, che uno o più amministratori e sindaci possano essere nominati o revocati direttamente dal Consiglio Comunale.

2. I requisiti per la nomina e le cause di decadenza o revoca sono quelli previsti dall'articolo 34 per gli amministratori delle aziende speciali.

3. Alla nomina, decadenza e revoca provvede il Consiglio Comunale con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Gli amministratori e i sindaci nominati ai sensi del comma 1 in rappresentanza del Comune, sono vincolati, nell'esercizio del loro mandato, all'osservanza degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale e delle direttive stabilite dalla Giunta.

5. Essi sono tenuti a presentare annualmente al Sindaco, che la trasmette al Consiglio, una relazione informativa sui programmi della società e sulla loro attuazione.

Art 36 – Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale il Consiglio può deliberare la costituzione di istituzioni, che sono organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organismi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, a cui compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti o per attività svolta presso enti o associazioni operanti nel settore dei servizi sociali.

4. Possono presentare proposte di candidatura organismi operanti nel settore con le modalità previste dal regolamento.

5. Per la nomina degli organi dell'istituzione, la revoca e la sfiducia costruttiva valgono le norme dell'articolo 34.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e da apposito regolamento.

Titolo V **ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

Art 37 - Finanza Locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art 38 - Bilancio e Conto Consuntivo

1. Il Comune delibera entro il termine di legge il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il Bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per i programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
5. Al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
6. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge.

Art 39 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art 40 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 57, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Allo stesso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta riguardanti il bilancio.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

4. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art 41 - Controllo economico della gestione

1. E' introdotto nell'organizzazione amministrativa del Comune, previo adeguamento del sistema informativo, il controllo economico interno della gestione, da attuarsi secondo le norme del regolamento di contabilità, con lo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrativa, contenendo nel contempo il tasso di espansione della spesa comunale.

Titolo VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione dei cittadini

Art 42 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune valorizza la partecipazione dei cittadini e loro associazioni, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di indirizzo;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Con apposito regolamento verrà disciplinata l'iscrizione all'albo, la concessione di eventuali contributi finalizzati, il funzionamento delle consulte e l'utilizzo delle strutture di proprietà comunale.

6. Il Comune per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi ed a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

7. Il Comune potrà, comunque gestire i propri servizi pubblici in tutti gli altri modi previsti dalla legge, scegliendo di volta in volta la forma più opportuna in relazione alla dimensione ed alla rilevanza tecnica, sociale ed economica del servizio stesso.

Art 43 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti Comunali.

Art 44 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma.

Art 45 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. Gli interventi nei procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

3. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi plurimi.

4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

5. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

Art 46 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività Politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. Il Sindaco può convocare annualmente una o più pubbliche assemblee, con la partecipazione dei Consiglieri Comunali, per illustrare le iniziative che l'Amministrazione Comunale intende assumere, con possibilità per i cittadini residenti di prendere la parola.

Art 47 - Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

Art 48 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere, in forma singola o collettiva, petizione agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
3. Cittadini elettori del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 45 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
4. Il regolamento sulla partecipazione stabilisce le procedure per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte, i tempi e le modalità di esame e di risposta.

Capo II Referendum consultivi

Art 49 - Titolarità e ambito di esercizio

1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum consultivo l'elemento di collegamento organico tra la comunità ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
2. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può deliberare l'indizione di Referendum Consultivi.
3. Anche i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere l'indizione di referendum consultivi.
4. Le iniziative referendarie di cui ai commi precedenti possono riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - b) personale del Comune e delle Aziende Municipalizzate;
 - c) regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
 - e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti per legge;
 - f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
 - g) pareri richiesti da disposizioni di legge.
5. Sono altresì esclusi referendum su materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti.
6. La richiesta di referendum di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art 50 - Giudizio preventivo di ammissibilità

1. Il Consiglio Comunale, dopo la presentazione dei quesiti e prima dell'inizio della raccolta delle firme da parte del comitato promotore, valuta l'ammissibilità del referendum ai sensi del 4° comma dell'articolo precedente.

2. In ordine alla ipotesi di cui al precedente comma il Consiglio Comunale si pronuncia a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art 51 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui la risposta affermativa ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori aventi diritto di voto.

2. Se l'esito del referendum è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.

3. Se l'esito del referendum è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio, entro lo stesso termine, la deliberazione anzidetta.

4. Il referendum non può essere ripetuto, sulla medesima materia, se non siano trascorsi almeno 5 anni.

Capo III Forme collaborative

Art 52 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di intese di cooperazione.

Art 53 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art 54 - Consorzi

1. Il Comune promuove la costituzione di consorzi tra enti locali per la realizzazione e gestione associata di servizi qualora non siano convenienti altre forme di gestione.

2. Il Consiglio Comunale, unicamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art 55 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 54 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art 56 - Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che necessitano del coordinamento e dell'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, il Comune promuove o aderisce ad accordi di programma.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo di programma con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e dallo Statuto.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art 57 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art 57 bis - Pari opportunità

1. Il Consiglio Comunale e il Sindaco nel procedere alla nomina degli Assessori, delle Commissioni Consiliari, degli organismi previsti dagli istituti di partecipazione nonché dei rappresentanti negli enti, aziende ed istituzioni cui il Comune partecipa, devono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, assicurare che nessuno dei due sessi venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo (con arrotondamento per difetto) delle nomine da effettuare.

Art 58 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi competenza nelle materie stesse.

Art 59 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990 n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i termini stabiliti dalle nuove disposizioni.

Art 60 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, escluso quello di contabilità, sono deliberati entro 18 (diciotto) mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 2.

4. Il regolamento di contabilità dovrà essere deliberato nei termini che saranno indicati nella legge per la disciplina organica dell'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali.

5. Fino all'entrata in vigore dei vari regolamenti continua ad applicarsi la normativa vigente.

Art 61 - Modificazioni ed abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura e con la maggioranza di cui all'art. 4, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Le relative proposte non possono essere esaminate dal Consiglio se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa iscrizione all'ordine del giorno.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata al Consiglio stesso prima che siano trascorsi almeno 3 anni.

5. Sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto o delle norme modificate, continuano ad applicarsi le norme dello Statuto abrogato o quelle modificate.